


Milano



## Atti del Comune



**Settore Sport**  
**Servizio Gestione e Controllo Impianti Sportivi -**  
**Ufficio Gestione Convenzioni B)**

COMUNE DI MILANO  
SPORT  
PG 23382/2009  
UFF. GEST. CONV. B  
Del 15/01/2009  
(S) PROT. ZONA 6  
15/01/2009

Milano, 13 gennaio 2009

COMUNE DI MILANO ZONA 6 DECENTRAMENTO  
PG 23382/2009 Del 15/01/2009  
(S) MONIT. TEC. 19/01/2009

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI PARTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE "COLOMBO" SITO IN VIA DEL CARDELLINO 15.**

Si trasmette per opportuna conoscenza, copia della convenzione per la concessione d'uso dell'impianto sportivo indicato in oggetto, stipulata in data 07.01.2009 con l'A.S.D. ARCA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Roberto Castellini)

**A:**  
**SETTORE TECNICO CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI**  
**Servizio Edilizia per la Cultura e per lo Sport**

**SETTORE PROGETTAZIONE TECNICA**

**SETTORE MANUTENZIONE**

**SETTORE TECNICO ARREDO URBANO E VERDE**

**SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO**

**SETTORE ZONA 6**

Il responsabile del procedimento  
Dott.ssa Rosanna Ferragina – tel. 64086  
Pratica trattata da  
Angela Milani – tel. 64144



COMUNE DI MILANO

SETTORE SPORT

Atti PG.706201/2008 del 11.09.2008

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E A.S.D. ARCA  
PER LA CONCESSIONE D'USO DI PARTE DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE "COLOMBO" SITO  
IN VIA DEL CARDELLINO 15.**

IL CONCESSIONARIO  
*[Handwritten signature]*

INDICE

- ART. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO
- ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 DIVIETO CESSIONE CONTRATTO
- ART. 4: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 5: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'
- ART. 6: DECADENZA – REVOCA – RECESSO
- ART. 7: MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE
- ART. 8: MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA
- ART. 9: RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - GARANZIE
- ART.10: MODALITA' DI UTILIZZO
- ART. 11: PERSONALE
- ART. 12: SORVEGLIANZA E CUSTODIA
- ART. 13: PUBBLICITA'
- ART. 14: CORRISPETTIVO E TARIFFE
- ART.15: DEPOSITO CAUZIONALE ED INCAMERAMENTO
- ART.16: PENALI

P. IL COMUNE DI MILANO  
IL DIRETTORE DI SEZIONE  
*[Handwritten signature]*  
Vincenzo Guastafierro

ART.17: RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

ART.18: SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

ART.19: CONTROVERSIE

ART.20: DISPOSIZIONI FINALI

L'anno 2009, nel mese di gennaio il giorno 7 negli uffici del Settore Sport, sito in Via Marconi, 2

**TRA**

il Comune di Milano con sede a Milano - Piazza della Scala n. 3 - C.F. 01199250158 - rappresentato da Vincenzo Guastafierro, nato a Boscotrecase (NA) il 23.06.1956 che interviene nella sua qualità di Direttore del Settore Sport del Comune di Milano, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 71 del vigente Statuto del Comune stesso ed in esecuzione dell'incarico dirigenziale del 5.09.2006 - atti PG. 840404/2006

**E**

A.S.D. ARCA con sede legale in Milano - Via Primaticcio, 165 - C.Fiscale 97101520159 P.Iva 05473180965 che per brevità sarà di seguito nominato Concessionario, per la quale interviene il Sig. Mario Brusa nato a Varese il 12.09.1961 e residente in Milano - Via Stendhal 13 - in qualità di legale rappresentante a seguito di conferimento di procura speciale del 05.01.2009, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, Ente e Società Sportiva, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

Concessionario

AL DIRETTORE DI SETTORE  
Vincenzo Guastafierro

**PREMESSO CHE:**

- L'Amministrazione Comunale dispone dell'impianto sportivo di proprietà comunale "Colombo" sito in Via del Cardellino 15;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 2879 del 30.11.2007 si è stabilito di concedere a privati il patrimonio comunale individuato e descritto all'art. 1 e nella planimetria allegata come parte integrante e sostanziale;
- Con Determina Dirigenziale n.147 del 24.04.2008 è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 257 dell'11.09.2008 è stata aggiudicata la selezione pubblica e, a seguito di istanza della società aggiudicataria è stato modificato l'art. 14 della presente convenzione.


**TUTTO CIO' PREMESSO**

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue

**ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO**


1. Il Comune di Milano, in qualità di proprietario, concede alla A.S.D. ARCA una parte dell'impianto sportivo di proprietà comunale "Colombo" sito in Via del Cardellino 15. L'area su cui insiste la parte di impianto sportivo, di circa mq. 26.415 è identificata al Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio n. 504 mappali 8 parte, 9 parte, 21.
2. L'impianto sportivo è composto da un campo di calcio a 11, un campo di calcio a 7, due campi di calcio a 5, tutti in erba naturale, un campo di calcio a 5 in erba sintetica illuminato, un fabbricato adibito

IL CONCESSIONARIO



P. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DI SPORTE  
Vincenzo Guastafierro



a spogliatoi e servizi e un fabbricato ad uso biglietteria ed uffici.

#### **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO E CONSEGNA**

1. La concessione ha decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione e ha durata pari a 9 anni e 6 mesi.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo.
3. L'impianto sportivo verrà consegnato successivamente alla stipula della convenzione con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

#### **ART. 3 DIVIETO CESSIONE CONTRATTO**



1. E' vietata la cessione, anche parziale del contratto.

#### **ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è tenuto ad eseguire gli interventi proposti nell'offerta presentata entro i termini dalla stessa previsti nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari ed è tenuto ad adeguare l'impianto sportivo a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed a trasmettere al Settore Sport le relative certificazioni. In particolare, il concessionario dovrà provvedere a suddividere le utenze relative ad energia elettrica ed acqua potabile, entro sei mesi dalla stipula della convenzione.
2. I lavori dovranno essere eseguiti dalle Imprese in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative.
3. Sono a carico del Concessionario il pagamento delle tasse previste dalla normativa, compresa quella della raccolta e smaltimento rifiuti.

IL CONCESSIONARIO

P. IL COMUNE DI MILANO  
IL DIRETTORE DI SETTORE  
Vincenzo Guastafierro



IL CONCESSIONARIO  
*[Signature]*

4. Il Concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento dell'impianto sportivo a nome del Comune di Milano entro un anno dalla data di stipula della convenzione, fatta salva la facoltà del Comune di Milano di concedere proroghe, nonché all'aggiornamento per eventuali nuove opere.
5. Il Concessionario è tenuto a promuovere l'attività sportiva praticabile mettendo l'impianto sportivo a disposizione anche della libera utenza, alle utenze sociali relative ai diversamente abili in fasce orarie circoscritte con l'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune di Milano secondo il progetto offerta presentato in sede di gara.
6. Il Concessionario è tenuto a presentare al Comune di Milano il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario, entro quattro mesi dalla sua chiusura.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Milano l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante e/o del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi entro 30 giorni.
8. E' a carico del Concessionario la comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo o di alcune sue parti.

P. IL COMUNE DI MILANO  
IL DIRETTORE DI SETTORE  
*[Signature]*  
Vincenzo Guastafierro

**ART. 5 AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'**


1. E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, segmenti dell'attività necessaria, connessa, funzionale o pertinente alla gestione dell'impianto sportivo, previa

comunicazione al Comune di Milano. Anche in tal caso il Concessionario rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune di Milano per l'attività svolta.

#### **ART. 6 DECADENZA – REVOCA – RECESSO**


1. Oltre che per scadenza naturale, la convenzione può cessare per decadenza o revoca della concessione o per recesso.
2. Viene pronunciata la decadenza della concessione con conseguente risoluzione della convenzione per inottemperanza alla diffida ad adempiere nel termine assegnato, nei seguenti casi:
  - a) cessione della concessione o della convenzione;
  - b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso del Comune di Milano;
  - c) mancato pagamento del corrispettivo;
  - d) scioglimento del Concessionario o sua accertata procedura concorsuale in atto;
  - e) mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
  - f) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione o nella messa a norma;
  - g) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di trenta giorni consecutivi nel corso di un esercizio finanziario;
  - h) inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli della presente convenzione o per

IL CONCESSIONARIO



P. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DI SPESA  
Vincenzo Guastafieri




motivi di ordine pubblico.

3. La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. In tale ipotesi deve essere preventivamente data comunicazione al Comune di Milano, a mezzo raccomandata, almeno sei mesi prima della data fissata per il recesso.

#### **ART. 7 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE**


1. Sono a carico del Concessionario i costi relativi a tutte le forniture energetiche e ad ogni tipo di utenza, nonché tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria, per conservare l'impianto sportivo in buono stato di efficienza e di igiene nonché perfettamente idonei all'uso convenuto, compresa la manutenzione del verde incluso quello attrezzato per tutta la durata della convenzione fino alla consegna al Comune di Milano.
2. Il Comune di Milano si riserva il diritto di svolgere direttamente e indirettamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo a mezzo dei propri incaricati dando resoconto al Concessionario dei risultati.
3. Ove dovessero rendersi necessari lavori per il mantenimento dell'agibilità dell'impianto sportivo, il Comune di Milano inviterà il Concessionario a provvedere all'esecuzione degli stessi prefissando un termine congruo in relazione all'entità delle opere da effettuare, scaduto il quale applicherà la penale prevista dall'articolo 16 e potrà

IL CONCESSIONARIO



P. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DI SETTORE  
Vincenzo Guastafierro





provvedere all'esecuzione dei lavori in danno al Concessionario con addebito delle relative spese.

#### **ART. 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA**


1. La manutenzione straordinaria compresa la manutenzione del verde incluso quello attrezzato ed ogni eventuale opera migliorativa, di risanamento e di ristrutturazione degli immobili sono a carico del Concessionario per tutta la durata della convenzione e fino alla consegna al Comune di Milano.
2. Per ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria il Concessionario è tenuto a richiedere al Settore Sport il preventivo assenso che non esonera da richiedere le autorizzazioni che la legge prescrive.
3. Tutte le opere costruzioni ed impianti realizzati dal Concessionario diverranno, al momento stesso della loro ultimazione, di esclusiva proprietà comunale unitamente alle documentazioni di legge ed ai relativi disegni che dovranno essere costantemente aggiornati e nessun rimborso a qualsiasi titolo sarà dovuto dal Comune di Milano.
4. Il Comune di Milano si riserva di eseguire i più ampi controlli sulla corretta esecuzione delle opere in relazione al progetto autorizzato, a mezzo di tecnici all'uopo incaricati, per verificare l'andamento delle stesse sia in funzione dei tempi concordati, sia in relazione al rispetto delle opere secondo i progetti presentati.
5. Ove dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento dell'agibilità dell'impianto

IL CONCESSIONARIO

P. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DI SETTORE

Vincenzo Guastafierro



sportivo, il Comune di Milano inviterà il Concessionario a provvedere all'esecuzione degli stessi prefissando un termine congruo in relazione all'entità delle opere da effettuare, scaduto il quale applicherà la penale prevista dall'articolo 16 e potrà provvedere all'esecuzione dei lavori in danno al Concessionario con addebito delle relative spese. In caso di accertata inottemperanza si provvederà ai sensi dell'art. 6 comma 2 punto f).

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - GARANZIE**

1. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili e impianti dell'intero impianto sportivo.
2. Ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti viene assunta per intero ed esclusivamente dal Concessionario sollevandone completamente il Comune di Milano.
3. Il Concessionario solleva altresì il Comune di Milano da ogni responsabilità arrecata verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in esecuzione della convenzione.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative.

#### **ART. 10 MODALITA' DI UTILIZZO**

1. L'impianto sportivo dovrà essere utilizzato nel rispetto del progetto offerta presentato in sede di gara. Eventuali variazioni dovranno


IL CONCESSIONARIO

P. IL COMUNE DI MILANO  
IL DIRETTORE DI SETTORE  
Vincenzo Guastafierro

essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal Comune di Milano.

2. Le attività dovranno essere gestite nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore, di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico nonché con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti degli utenti dell'impianto sportivo.

IL CONCESSIONARIO



#### **ART. 11 PERSONALE**

1. E' a carico del Concessionario la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato della gestione dell'impianto sportivo nonché di ogni altra attività connessa.

#### **ART. 12 SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza e custodia dell'intero impianto sportivo. Dei danni derivanti dalla carente sorveglianza e custodia, risponde esclusivamente il Concessionario.

#### **ART. 13 PUBBLICITA'**

1. E' consentito l'utilizzo da parte del Concessionario degli spazi interni all'impianto per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato, da inoltrarsi al Settore Sport e da approvarsi da parte del Comune di Milano, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal

P. IL COMUNE DI MILANO  
V. Vaccaro  
G. Castelferrro

regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta.

2. Ogni onere tributario e ogni provento derivante da tale attività sono a carico e a favore del Concessionario.
3. Il Concessionario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Milano per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune di Milano o relativo ad altre attività istituzionali.


#### **ART. 14 CORRISPETTIVO E TARIFFE**

1. Il Concessionario deve corrispondere al Comune di Milano, a fronte della presente concessione, il corrispettivo annuale di € 10.500,00.= più I.V.A. da versare in due rate semestrali con scadenza 31 maggio e 30 novembre di ogni anno.
2. Il corrispettivo sarà rivalutato annualmente, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (od in base a diverso indice che l'ISTAT dovesse adottare in attuazione di Direttive comunitarie).
3. Tutti i ricavi derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'impianto sportivo sono a favore del Concessionario.
4. Il Tariffario in vigore nonché il calendario delle attività devono essere esposti all'ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.


#### **ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE ED INCAMERAMENTO**

1. Il Concessionario si impegna a fornire un deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa per un importo pari a € 5.000.=(cinquemila) per gli anni di durata

IL CONCESSIONARIO



P. IL COMUNE DI MILANO  
AL DIRETTORE DI SETTORE  
Vincenzo Giustolierri



della convenzione.


2. Tale deposito cauzionale verrà versato a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in convenzione e di tutti gli oneri comunque posti a carico del Concessionario, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d'ufficio.
3. Il Concessionario si obbliga a reintegrare entro 30 giorni il deposito cauzionale in relazione alla somma escussa dal Comune di Milano; in difetto si applicherà quanto previsto all'art. 6 comma 2 punto e).
4. Il deposito cauzionale verrà svincolato solo al termine della convenzione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia.
5. Deve essere riportato sulle polizze la dichiarazione del fidejussore, di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta del concedente.

Il Concessionario ha già fornito il deposito cauzionale di € 5.000,00.= di cui al comma 1 del presente articolo, mediante polizza fidejussoria n. 065557250 .rilasciata da Allianz S.p.A. in data 19.09.2008.

#### **ART. 16 – PENALI**


1. Oltre alle ipotesi di decadenza previste al precedente articolo 6, l'inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dalla presente convenzione comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione di una penale da un minimo di € 500,00.= ad un massimo di € 5.000,00.= oltre alle

IL CONCESSIONARIO



P. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DI SETTORE  
Vincenzo Guastaferrari



eventuali sanzioni di legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di decadenza.

In particolare:

- a) per il mancato accatastamento dell'impianto sportivo verrà applicata una penale di € 2.500,00.=;
- b) per inosservanza agli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, verrà applicata una penale di € 5.000,00.=;
- c) per grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce verrà applicata una penale di € 2.500,00.=;
- d) per le violazioni delle modalità di utilizzo verrà applicata una penale di € 5.000,00.=;
- e) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nel precedente elenco verrà applicata una penale di € 2.500,00.=.

2. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.
3. Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio, verranno escusse direttamente dal Comune di Milano sul fidejussore.
4. Nel termine di trenta giorni successivi, la fidejussione deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza della convenzione.

#### ART. 17 RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

IL CONCESSIONARIO

P. IL COMUNE DI MILANO


IL DIRETTORE DI SETTORE  
Vincenzo Guadagnoli

1. Alla naturale scadenza della convenzione, nonché al cessare a qualsiasi titolo della concessione, l'impianto sportivo, compreso le addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati al Comune di Milano in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune di Milano.
2. Nel caso di inottemperanza il Comune di Milano procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
3. All'atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'impianto sportivo. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

#### **ART. 18 SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE**


1. Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse inerenti e dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono per intero a carico del Concessionario.
2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari previsti per legge, i canoni, le tariffe, i diritti nonché le spese e gli oneri inerenti l'uso e la gestione dell'impianto sportivo, compreso quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

IL CONCESSIONARIO



P. IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE DI SETTORE  
Vincenzo Guastafierro



3. La presente convenzione rientra nell'ambito di applicazione dell'I.V.A..

#### ART. 19 CONTROVERSIE

1. La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione è quella del Foro di Milano.

#### ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Il Comune di Milano  
Il DIRETTORE GENERALE  
Vincenzo Guastafierro

Il Concessionario

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il Concessionario dichiara di avere preso completa visione delle seguenti clausole:

art. 3 "Divieto di cessione del contratto",

art. 4 "Obblighi del Concessionario",

art. 6 "Decadenza - Revoca - Recesso"

art. 16 "Penali"

art. 17 "Riconsegna dell'impianto sportivo".


Il Concessionario



Foglio 463



Foglio 465




COMUNE DI MILANO  
CONSIGLIERE  
Vincenzo Guasfiaferro

CS Colombo  
Estratte del Foglio 504

Comune di Milano  
Settore Sport  
Servizio Gestione e Controllo Impianti Sportivi  
Ufficio Controllo Impianti Sportivi





MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia  
 e delle Finanze  
 €1,00  
 UNO/00  
 000219117 000031EE WDA JND01  
 00104621 29/10/2008 16:12:07  
 0001-00010 ES8000776449F150  
 IDENTIFICATIVO 01071438272270  
 0 1 07 143827 227 0

CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE DI SETTORE  
*Vincenzo Guastafierro*

COMUNE DI MILANO

Comune di Milano  
 Settore Sport  
 Servizio Gestione e Controllo Impianti Sportivi  
 Ufficio Controllo Impianti Sportivi



Scala 1:2000